

N. 06/2011

del 31.01.2011

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale
FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale FIGISC ANISA: FABRIZIO PARROTTA -
Telefono: 06 5866351 - Fax 06 58331724
e-mail : figisc@confcommercio.it anisa@confcommercio.it - sito internet: www.figisc.it

pagine 8

IMPIANTI AUTOSTRADALI ED OBBLIGO COMUNICAZIONE PREZZI: CANTIERE APERTO

"L'obbligo di comunicazione dei prezzi sul sito internet del Ministero è ormai un obbligo di legge dal 1° febbraio 2011, e comincia proprio dalle aree di servizio autostradali, già toccate a suo tempo dal discutibile (e decisamente malriuscito) provvedimento sui famosi 'benzcartelloni'. Questo ulteriore aggravio è stato contestato dalle Organizzazioni dei Gestori sia stradali che autostradali, che ne hanno rilevato l'assoluta inutilità ai fini informativi e la sovrapposizione di adempimenti già assolti da anni. Ma il prevalere di esigenze propagandistiche ne ha fatto comunque una legge, e così il cantiere è ora operativamente aperto" così commenta la vicenda il Presidente Nazionale ANISA Confcommercio, **Stefano CANTARELLI**.

(CONTINUA IN SECONDA) →



Stefano Cantarelli, ANISA

PIANETA PREZZI A.D.S.: DAL NORD AL SUD TRA PESANTI DIFFERENZIALI

ANISA Confcommercio ha monitorato i dati dei prezzi di questi giorni in 106 aree di servizio sulle due maggiori direttrici Nord Sud del Paese, la **A1** e la **A14**.

(CONTINUA IN QUARTA) →

TOTAL ERG AUTOSTRADALI: UNA JOINT VENTURE, TANTI PROBLEMI

ANISA, FAIB Autostrade e FEGICA hanno scritto in data 27 gennaio a **TOTAL ERG**:

Oggetto: **RICHIESTA DI URGENTE INCONTRO**

(CONTINUA IN SETTIMANA) →

RINNOVO ACCORDO TAMOIL AUTOSTRADALI: ULTIMO RICHIAMO

ANISA, FAIB Autostrade e FEGICA hanno scritto in data 26 gennaio a **TAMOIL**:

Oggetto: **RINNOVO ACCORDO RETE AUTOSTRADALE**

(CONTINUA IN OTTAVA) →

IMPIANTI AUTOSTRADE ED OBBLIGO COMUNICAZIONE PREZZI: CANTIERE APERTO (segue dalla prima)

Il Presidente ANISA ha partecipato venerdì 28 u.s. ad una riunione operativa convocata presso il Ministero per lo sviluppo economico, durante la quale sono state impostate alcune questioni di massima, tra le molte che ancora debbono essere approfondite e concretamente portate a regime.

Da essa è emerso che il mese di febbraio sarà ancora caratterizzato da una fase di avvio (un periodo di *work in progress*) durante la quale dovranno essere perfezionate le convenzioni con i concessionari delle tratte autostradali, ovvero con altri soggetti, ai quali i singoli Gestori delle AdS delegheranno – dopo l'accreditamento iniziale al sito *internet* ministeriale nelle apposite forme e procedure previste dal Ministero – le successive fasi di vera e propria comunicazione ed aggiornamento dei prezzi.

Per il mese di febbraio, pertanto, non troveranno neppure applicazione le sanzioni previste dalla legge per le mancate comunicazioni dei prezzi [articolo 51, comma 3°, della legge 23 luglio 2009, n. 99: *"In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste"* (da 516,46 a 3.098,74 euro)].

L'obbligo di comunicazione dei prezzi dettato dalla legge 99/2009 è stato reso esecutivo dal Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2010, il quale all'articolo 1, commi 1° e 2°, stabilisce quale ne sia la natura:

1. *"L'obbligo di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carbu-*

ranti per autotrazione per uso civile, è individuato esclusivamente con riferimento:

- a) *alla comunicazione iniziale;*
- b) *a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;*
- c) *alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.*

2. *L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore."*



I commi 4° e 5° sanciscono i soggetti e le scadenze da cui decorre l'obbligo a carico dei Gestori autostradali:

4. *"Le decorrenze dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente ai carburanti per autotrazione, ferma restando la possibilità di comunicazioni volontarie aggiuntive nei limiti di capacità del sistema informatico di cui al comma 3 e*

le eventuali fasi anteriori di sperimentazione del sistema, sono stabilite secondo il seguente ordine di gradualità:

a) prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di carburanti;

.....

5. I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati a decorrere dal 1° febbraio 2011."

Sul sito internet www.osservaprezzi.it il Ministero ha pubblicato un avviso ed alcune istruzioni per l'avvio della gestione del sistema, di cui si riportano di seguito alcuni passi:

RESPONSABILITÀ RELATIVA ALLA FISSAZIONE DEI PREZZI

.....ai sensi della normativa di riferimento, il gestore resta unico responsabile della determinazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni - piattaforma di terzi o accesso diretto al sito www.osservaprezzi.it - e dalla facoltà di delegare l'attività di trasmissione del dato (delega a singoli soggetti o organismi di rappresentanza di massa)

UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE IN CONVENZIONE.

Al fine di semplificare le procedure d'inserimento dei prezzi nel sistema di monitoraggio, nonché limitare gli oneri di comunicazione in capo ai destinatari dell'obbligo di trasmissione dei prezzi, il gestore accreditato sul web (direttamente o per mezzo del suo delegato), potrà autorizzare il Ministero a prelevare le informazioni sui prezzi dei carburanti già immesse, dallo stesso gestore o dal suo delegato, nei sistemi di rilevazione centralizzata presenti presso le concessionarie autostradali di appartenenza.

.....in questo caso il gestore dovrà compilare un modulo (Modulo allegato sul sito www.osservaprezzi.it) sottoscriverlo, allegare un proprio valido documento di riconoscimento ed inoltrare il tutto, tramite la

Casella di Posta elettronica certificata - PEC (del delegato, nei casi previsti) all'indirizzo

imp.prezzicarburanti@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Il gestore, ovvero il suo delegato dovrà, all'interno dell'applicativo fornito dal Ministero - per ogni singolo impianto autostradale - selezionare il corrispondente soggetto in convenzione che avrà fornito una piattaforma informatica di raccolta centralizzata dei dati.

In virtù della diversa modalità di raccolta dei dati forniti da terze parti in convenzione (esempio: concessionarie autostradali), il gestore nel modulo di autorizzazione dichiara l'uso esclusivo delle credenziali di accesso al sistema web in convenzione, in capo ai soggetti autorizzati (gestore o suo delegato), nonché la corrispondenza certa delle stesse alla propria gestione ed all'area di servizio censita. Con successivo avviso ed in tempo utile per l'avvio del monitoraggio, saranno rese note le convenzioni sottoscritte dal Ministero, i soggetti aderenti alle stesse e gli eventuali servizi aggiuntivi di comunicazione ivi previsti, necessarie alla semplificazione della raccolta centralizzata dei dati trasmessi dai diversi gestori o loro delegati.



ULTERIORI PRECISAZIONI E PERIODO DI AVVIO.

.....

A partire dal 1.2.2011 e fino al 28.2.2011, al fine di ottimizzare i sistemi di invio e trasmissione dei prezzi, nonché semplici-

care le procedure di comunicazione e raccolta delle informazioni, eventuali difficoltà di trasmissione ovvero omissioni delle stesse, derivanti da cause non imputabili alla volontà del gestore o del suo delegato, non comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dall'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Lo stesso periodo sarà considerato di avvio sperimentale del sistema (periodo di test),

.....

Le prime indicazioni operative per i Gestori, pertanto – in attesa della definizione delle convenzioni con i soggetti che verranno delegati alla comunicazione dei prezzi e/o dai quali il Ministero potrà prelevare direttamente i dati, della predisposizione dei programmi e delle piattaforme per l'introduzione e la comunicazione dei dati, della definizione di ulteriori questioni di natura sindacale ed associativa – sono

- a) di prestare attenzione alle comunicazioni che verranno via via inviate dalle Organizzazioni di Categoria per aggiornarli dell'evoluzione della situazione;
- b) di seguire – per un aggiornamento informativo parallelo - la pubblicazione dei messaggi del Ministero presso il sito [web www.osservaprezzi.it](http://www.osservaprezzi.it) ;
- c) di provvedere a dotarsi ad ogni buon conto di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), avvalendosi dei gestori autorizzati, il cui elenco è disponibile all'indirizzo internet www.digitpa.gov.it , avuto riguardo che tale strumento è comunque necessario all'impresa al di là degli obblighi derivanti dalla comunicazione dei prezzi.

Ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato e fatto oggetto di diffusione tra i Gestori associati.

PIANETA PREZZI A.D.S.: DAL NORD AL SUD TRA PESANTI DIFFERENZIALI (segue dalla prima)

La **A1, Milano Napoli**, conta venticinque aree di servizio sul versante Ovest ed altrettante sul versante Est per un totale di cinquanta; di queste erano disponibili i dati di quarantanove, per ciascuno dei due principali prodotti.

La lunghezza dell'arteria è di 754 chilometri per senso di marcia, con una densità di aree di servizio pari ad una ogni 30,2 chilometri. Essa attraversa sei regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania), di cui l'ultima (la Campania) nel cui territorio vige una addizionale regionale di accisa per il solo prodotto benzina, pari a 0,031 euro/litro.

Al fine di instaurare un corretto confronto tra i prezzi tra regioni a diversa intensità di accisa, tale addizionale è stata scorporata dal prezzo finale per le aree di servizio campane.



I prezzi medi rilevati sulla tratta dal lato Ovest sono risultati di 1,459 euro/litro per la benzina (tra un massimo di 1,524 ed un minimo di 1,426), di 1,339 euro/litro per il gasolio (tra un massimo di 1,407 ed un minimo di 1,290) – computati al netto delle addizionali regionali di accisa.

Quelli medi rilevati invece sulla tratta dal lato Est sono risultati di 1,461 euro/litro per la benzina (tra un massimo di 1,501 ed un minimo di 1,405), di 1,335 euro/litro per il gasolio (tra un massimo di 1,372


ed un minimo di 1,287) – sempre calcolati al netto delle addizionali regionali di accisa.

Per avere un'idea dei differenziali di prezzo e della loro incidenza sulla competitività e le conseguenze per gli erogati delle diverse aree di servizio, si rileva che – limitatamente al versante Ovest della tratta – i picchi di differenziale tra un'area di servizio e quella immediatamente precedente sono pari, relativamente alla benzina a +0,051 euro/litro ed a -0,039 euro/litro, differenziali misurati tra AdS distanti, rispettivamente, 29 e 33 chilometri; limitatamente al versante Est, tali picchi, ancora più marcati, sono fissati a +0,067 euro/litro ed a -0,077 euro/litro, misurati tra AdS distanti tra loro 25 e 38 chilometri.

Oltre a tali picchi assoluti individuali, si sono riscontrati altri casi di valori di una certa consistenza: sul versante Ovest, più 4,7, 4,6, 3,5 e 3,2 eurocent/litro e meno 3,4 e 3,3 eurocent/litro; sul versante Est, più 5,6, 3,7, 3,5 e meno 3,8 eurocent/litro.

In sostanza, solo per il prodotto benzina, su quarantanove aree di servizio esaminate, sussistono ben quattordici casi di differenziali di prezzo superiori a più o meno 0,030 euro/litro (quasi il 30 %).

Grafico degli scostamenti - benzina




Sempre limitatamente al versante Ovest della tratta – i picchi di differenziale tra un'area di servizio e quella immediatamente precedente sono pari, relativamente al gasolio addirittura a +0,094 euro/litro ed a

-0,047 euro/litro, differenziali misurati tra AdS distanti, rispettivamente, 48 e 45 chilometri, limitatamente al versante Est, tali picchi sono fissati a +0,068 euro/litro ed a -0,082 euro/litro, misurati tra AdS distanti tra loro ancora 25 e 38 chilometri.

Oltre a tali picchi assoluti individuali, si sono riscontrati altri casi di valori di una certa consistenza: sul versante Ovest, più 5,1 eurocent/litro e meno 3,7 e 3,1 eurocent/litro; sul versante Est, più 4,1, 3,8, 3,5 e meno 4,9, 3,6 e 3,3 eurocent/litro.

In sostanza, anche per il prodotto gasolio come per la benzina, su quarantanove aree di servizio esaminate, sussistono ben quattordici casi di differenziali di prezzo superiori a più o meno 0,030 euro/litro (quasi il 30 %).

Grafico degli scostamenti - gasolio



La **A14, Bologna Taranto**, conta ventotto aree di servizio sul versante Ovest ed altrettante sul versante Est per un totale

di cinquantasei; di queste erano disponibili i dati di cinquantuno, per ciascuno dei due principali prodotti.

La lunghezza dell'arteria è di 698 chilometri per senso di marcia, con una densità di aree di servizio pari ad una ogni 24,9 chilometri. Essa attraversa cinque regioni (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia), di cui tutte, tranne l'Emilia Romagna, nel cui territorio vige una addizionale regionale di accisa per il solo prodotto benzina, pari a 0,024 euro/litro per le Marche e l'Abruzzo ed a 0,031 euro/litro per il Molise e la Puglia.

Come si è già visto in precedenza, al fine di instaurare un corretto confronto tra i prezzi tra regioni a diversa intensità di accisa, tale addizionale, a seconda della sua consistenza, è stata scorporata dal prezzo finale per le aree di servizio delle regioni interessate.

I prezzi medi rilevati sulla tratta dal lato Ovest sono risultati di 1,467 euro/litro per la benzina (tra un massimo di 1,496 ed un minimo di 1,390), di 1,352 euro/litro per il gasolio (tra un massimo di 1,376 ed un minimo di 1,276) – computati al netto delle addizionali regionali di accisa.



Quelli medi rilevati invece sulla tratta dal lato Est sono risultati di 1,463 euro/litro per la benzina (tra un massimo di 1,504 ed un minimo di 1,416), di 1,352 euro/litro per il gasolio (tra un massimo di 1,392 ed un minimo di 1,308) – sempre calcolati al netto delle addizionali regionali di accisa.

Anche in questo caso, per avere un'idea dei differenziali di prezzo e della loro incidenza sulla competitività e le conseguenze per gli erogati delle diverse aree di servizio, si rileva che – limitatamente al versante Ovest della tratta – i picchi di differenziale tra un'area di servizio e quella immediatamente precedente sono pari, relativamente alla benzina a +0,065 euro/litro ed a -0,060 euro/litro, differenziali misurati tra AdS distanti, rispettivamente, 22 e 33 chilometri; limitatamente al versante Est, tali picchi, sono fissati a +0,065 euro/litro ed a -0,046 euro/litro, misurati tra AdS distanti tra loro 27 e 25 chilometri.

Oltre a tali picchi assoluti individuali, si sono riscontrati altri casi di valori di una certa consistenza: sul versante Ovest, più 4,4, 3,8 e 3,2 eurocent/litro e meno 5,0, 4,3, 3,8, 3,4 e 3,1 eurocent/litro; sul versante Est, più 5,0, 4,9, 4,7, 4,0, 3,4 e 3,2 e meno 4,0, 3,6, 3,3 e 3,1 eurocent/litro.

In sostanza, solo per il prodotto benzina, su cinquantuno aree di servizio esaminate, sussistono ben quattordici casi di differenziali di prezzo superiori a più o meno 0,030 euro/litro (quasi il 45 %).

Grafico degli scostamenti - benzina




Ancora limitatamente al versante Ovest della tratta, i picchi di differenziale tra un'area di servizio e quella immediatamente precedente sono pari, relativamente al gasolio addirittura a +0,092 euro/litro ed a -0,085 euro/litro, differenziali misurati tra AdS distanti, rispettivamente, 77 e 33 chilometri, limitatamente al versante Est, tali picchi sono fissati a +0,066

euro/litro ed a -0,042 euro/litro, misurati tra AdS distanti tra loro ancora 35 e 22 chilometri.

Oltre a tali picchi assoluti individuali, si sono riscontrati altri casi di valori di una certa consistenza: sul versante Ovest, più 8,0, 5,9 e 4,4 eurocent/litro e meno 7,5, 3,9 e 3,3 eurocent/litro; sul versante Est, più 5,4, 4,8 e 3,8 eurocent/litro e meno 3,7 e 3,4 eurocent/litro.

In sostanza, per il prodotto gasolio su quarantanove aree di servizio esaminate, sussistono ben quindici casi di differenziali di prezzo superiori a più o meno 0,030 euro/litro (quasi il 30 %).

Grafico degli scostamenti - gasolio



TOTAL ERG AUTOSTRADALE: UNA JOINT VENTURE, TANTI PROBLEMI (segue dalla prima)

Preso atto della joint-venture avviata dall'ottobre 2010 tra le società **TOTAL ITALIA** e **ERG PETROLI**, le scriventi Federazioni - in rappresentanza dei Gestori delle aree di servizio autostradali a marchio Total ed a marchio Erg, nell'interesse dei medesimi ad esse associati - esprimono con la presente la propria motivata preoccupazione in merito alla situazione sopravvenuta in relazione alle predette evoluzioni dei quadri societari.

Si evidenzia, in primo luogo, che nell'ambito di una rete sostanzialmente in via di unificazione sotto l'aspetto commerciale e procedurale, sono vigenti due distinti accordi economico-normativi che - anche in ordine alla metodologia ivi adottata - non permettono una gestione fluida delle attività commerciali, e che tali accordi, peraltro, sono già scaduti e, segnatamente, per Total il 31 dicembre 2009 e per Erg il 31 dicembre 2010.

In secondo luogo, i differenti pricing anche su impianti interferenti non possono essere ricondotti ad una "strategia" commerciale comprensibile, determinando di converso inaccettabili discriminazioni e logiche di concorrenza infrabrand che non appaiono in linea con la normativa vigente né tantomeno con la necessità di costruire efficacemente un network autostradale.

Si sottolinea - e con il più vivo disappunto - l'estrema difficoltà ad affrontare la quotidianità operativa e le tematiche che giornalmente coinvolgono il confronto tra i Gestori ed i Vs/ funzionari sulla rete, situazione incresciosa e persino paralizzante che trova ampia motivazione proprio nelle differenti tipologie metodologiche radicate e nei mancati step di integrazione tra le due aziende.



Infine, si ritiene necessario non più procrastinare quegli interventi urgenti che sono necessari nei confronti di tutte le gestioni che hanno registrato cali di erogato e che, pertanto, stanno maturando

ovvero hanno già maturato situazioni di "sofferenza" economico-finanziaria.

In considerazione di quanto più sopra evidenziato siamo, pertanto, a richiedere con assoluta urgenza la convocazione di un incontro, da tenersi preferibilmente nei primi giorni di febbraio, con lo scopo di approfondire ed avviare la risoluzione delle problematiche in oggetto.

In attesa di un Vs/ cortese quanto sollecito riscontro, ci è gradito porgere i più distinti saluti

ANISA Confcommercio

Il Presidente **Stefano CANTARELLI**

FAIB Autostrade Confesercenti

Il Presidente **Antonino LUCCHESI**

FEGICA CISL

Il Segretario **Roberto TIMPANI**

RINNOVO ACCORDO TAMOIL AUTOSTRAD: ULTIMO RICHIAMO (segue dalla prima)

A seguito dell'accordo integrativo, concordato con la Vs Azienda, al fine di definire la copertura economica delle annualità rimaste in sospeso dalla scadenza dell'Accordo originario del 26 febbraio 2004, Vi precisiamo che al capitolo NUOVO ACCORDO vi era il seguente impegno:



" ...con l'obiettivo di giungere ad una sua sottoscrizione entro il prossimo 31 ottobre 2010...le Parti danno per inteso - ora per allora - che, a partire dal 1° novembre

2010, a semplice comunicazione anche solo di una delle Parti, il presente Accordo Integrativo decadrà e perderà efficacia..."

Nel ribadirVi che fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo, rimane valido a tutti gli effetti il precedente del 26 febbraio 2004, con la presente Vi esortiamo a mantenere gli impegni assunti indicando una prossima data - entro i primi giorni del prossimo mese di febbraio - per proseguire con il lavoro già iniziato.

In caso contrario, sarà cura delle scriventi comunicarVi la disdetta dell'Accordo Integrativo, seguito da tutte le iniziative sindacali che ne scaturiranno, non esclusa l'apertura di una vertenza presso il Ministero dello Sviluppo Economico,

Confidando che prevalga un atteggiamento costruttivo e collaborativo ed in attesa di un Vs sollecito riscontro, si porgono distinti saluti

ANISA Confcommercio

Il Presidente **Stefano CANTARELLI**

FAIB Autostrade Confesercenti

Il Presidente **Antonino LUCCHESI**

FEGICA CISL

Il Segretario **Roberto TIMPANI**

